

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

TEL 0322 998103 – FAX 0322 998206

ORDINANZA N. 8/2024

OGGETTO: Istituzione Isola pedonale nel centro storico (Chiusura al traffico Piazza G. Marconi, Via L.A. Cotta e Via L. Sinistrari) in occasione delle festività e del periodo estivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti articoli del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.):

- l'art. 3, c. 1 (punto 2) del D.Lgs. 285/1992 definisce l'Area Pedonale una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;
- art. 7, comma 9, che prevede che *“i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”*;

RICHIAMATI i provvedimenti intervenuti e succedutesi nel tempo, a partire dall'ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 21 del 06.06.2019 fino ad oggi;

VERIFICATO che tutti i provvedimenti di cui sopra già prevedevano la chiusura al transito veicolare nel Centro Storico di Ameno e precisamente Piazza G. Marconi, Via L.A. Cotta e Via L. Sinistrari in determinati orari e giorni della settimana al fine di garantire la mobilità sostenibile, nonché la tutela di piazze e strade centrali in favore di abitanti, commercianti, turisti e monumenti;

ATTESO CHE ad oggi la limitazione in oggetto ha prodotto positivi risultati in termini di tutela della sicurezza dell'utenza debole;

VALUTATA la necessità di salvaguardare la sicurezza dell'utenza stradale, continuando a limitare il più possibile l'accesso ad alcune categorie di veicoli nei periodi di vigenza dell'Area pedonale, così come già previsto negli atti adottati negli anni passati;

VERIFICATO che nell'Area pedonale le limitazioni possono essere riferite ad ore e giorni prestabiliti, nonché a particolari categorie di utenti e/o veicoli;

Visto il Decreto n. 107 del 15.01.2020, che nomina la sottoscritta a Responsabile del servizio di Vigilanza;

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera f del D.Lgs. 18.08.00 n 267;

Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

l'istituzione dell'ISOLA **PEDONALE** in Piazza G. Marconi, in Via Cotta dalla intersezione con Piazza G. Beltrami (sud) fino alla Via IV° Alpini (nord) e Via L. Sinistrari per le ragioni sopra esposte, nei seguenti giorni e orari:

- Dalle ore 9.00 DELLA Domenica di Pasqua alle ore 22.00 del lunedì di Pasquetta/Lunedì dell'Angelo
- Dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 25 aprile
- Dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del primo maggio
- Dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del due giugno
- Nel periodo compreso tra il primo fine settimana di giugno (compreso) e il primo fine settimana di settembre (compreso) è istituita l'Isola pedonale cittadina, nella stessa Piazza G. Marconi, in Via Cotta dall'intersezione da questa formata con la Piazza G. Beltrami (sud) fino alla Via IV° Alpini (nord) e la Via Sinistrari, con l'eccezione dei mezzi di emergenza e soccorso, con inizio alle ore 10,00 del sabato e termine alle 22,00 della domenica.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione, da parte del richiedente.

SARÀ SEMPRE CONSENTITO IL TRANSITO ai veicoli di servizio delle forze dell'ordine e quelli di soccorso ed i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie.

Si tramette altresì a:

- **Stazione Carabinieri di Orta San Giulio**
- **Comando Vigili del Fuoco di Novara**
- **118**

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Alla Polizia Locale spetterà, unitamente alle altre forze di polizia, di fare osservare le misure adottate.

AMENO, 25/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Anna Laura Napolitano

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)